

Apparecchi a PRESSIONE

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Il Dlgs n. 81/2008 ha riordinato il quadro normativo previgente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, raccogliendo, in un unico provvedimento, disposizioni altrimenti disperse in leggi e decreti. E ha comportato una parziale revisione normativa anche in tema di controlli e verifiche riguardanti gli apparecchi a pressione, chiarendo pure il ruolo assegnato al datore di lavoro. Seconda e ultima "puntata" dell'analisi.

In questa seconda parte dell'articolo - la prima è apparsa sul numero 11-12/2010 della rivista -, proseguiamo esaminando più da vicino l'art. 71 del Dlgs n. 81/2008.

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che tali attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, tra cui quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, di apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

A proposito di controlli

• Datore di lavoro

La tematica dei controlli è ripresa, sempre nell'ambito dell'art. 71, al comma 8.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti - ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida - provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

- a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

- a interventi di controllo straordinari, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze

pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

• Rapporti scritti

Il comma 9 dell'art. 71 del Dlgs 81/08 ha prescritto anche che l'effettuazione dei controlli sia documentata attraverso l'emissione di rapporti scritti, che gli stessi siano conservati per almeno 3 anni e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Quindi, si responsabilizza formalmente il soggetto incaricato dell'effettuazione dei controlli in quanto gli si chiede di riportare, in forma scritta, il risultato dell'attività svolta.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

In definitiva, personale competente dovrà effettuare, secondo scadenze ordinarie e/o straordinarie, i controlli previsti, anche disgiunti dall'attività manutentiva, riportandone l'esito su alcune schede predisposte per lo scopo che il datore di lavoro dovrà conservare per almeno tre anni.

Se poi, come nel caso di attrezzature trasferibili o mobili, in base al comma 10 dell'art. 71, la macchina dovrà essere accompagnata dal-

l'ultimo rapporto, ovviamente riportante l'esito positivo del controllo effettuato.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

• Organo di vigilanza

Oltre alle verifiche di cui si è finora parlato, il Dlgs 81/2008 ha voluto confermare le funzioni dell'Organo di vigilanza in tema di verifiche di alcune attrezzature di lavoro.

Il comma 11, art. 71, infatti, ha prescritto che, come già previsto dal DM 329/2004, il datore di lavoro debba sottoporre le attrezzature a pressione indicate nell'allegato VII a verifiche periodiche da parte dell'Ispesl o dell'Asl (Arpa), a seconda che si tratti di prima verifica o delle successive.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'Ispesl, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle Asl e/o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma.

13. Le successive verifiche sono ef-

fettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le Asl e l'Ispesl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e Politiche sociali e del ministro della Salute, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Due indicazioni

Esistono diversi problemi di coordinamento tra il Dlgs 81/08 e il DM 329/04:

- il Dlgs 81/08 individua quale soggetto obbligato il Datore di lavoro;

- il DM 329/04 individua quale soggetto obbligato l'utilizzatore, che non è sempre un datore di lavoro.

• Cosa dice il Dlgs 81/08

L'art. 9, comma 6, lettera e) Dlgs 81/08 stabilisce che l'Ispesl è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime.

Si può, quindi, affermare che, con riferimento alle attrezzature marcate CE (o attrezzature equivalenti pregresse alla direttiva Ped), elencate nell'allegato VII al Dlgs 81/08, si presentano due casi:

a)attrezzature per le quali la legislazione italiana vigente non abbia previsto il controllo obbligatorio della verifica di primo impianto o di messa in servizio: l'Ispesl è tenuto a effettuare la prima delle verifiche periodiche (rif. art. 71);

b)attrezzature per le quali la legislazione italiana vigente ha espressamente previsto il controllo obbligatorio della prima verifica o verifica di primo impianto o di messa in servizio: l'Ispesl è tenuto a effettuare la verifica di primo impianto o di messa in servizio (rif. art. 9 comma 6, lettera e).

L'Ispesl ha fornito il proprio parere riguardo la decadenza della Circolare Map del 23/5/2005. In particolare, con l'articolo 9, comma 6, lettera e) del Dlgs 81/08, sono venute meno le condizioni previste dalla circolare e, pertanto, eventuali successive verifiche di sicurezza su attrezzature a pressione (primo impianto e verifiche periodiche), effettuate da Organismi Notificati e Ispettorati degli Utilizzatori, devono considerarsi illegittime e, quindi, non valide per l'as-

solgimento degli obblighi di cui al DM 329/04.

• Cosa dice il DM 329/04

L'articolo 4 del DM 329/04, fatte salve le esclusioni indicate nel successivo articolo 5, stabilisce che:

- le attrezzature o insiemi a pressione, di cui all'articolo 1, solo se risultano installati e assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio;
- la verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto;
- al termine della verifica, il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata;
- ai soli fini della verifica di primo impianto, è consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.

Obblighi sulle attrezzature

Questi gli obblighi sulle attrezzature soggette al DM 329/04 e al Dlgs 81/08:

- controllo di messa in servizio (primo impianto) ove previsto;
- dichiarazione di messa in servizio;
- riqualificazione periodica;
- verifiche di funzionamento;
- verifiche di integrità;
- visita interna ove prevista;
- controlli dopo la riparazione;
- riqualificazione dopo modifica;
- denuncia entro 11 febbraio 2009 Tubazioni e Recipienti per Liquidi omologati prima del 29 maggio 2002.

(2 - fine)